

ALFONSO BOVE
NOTAIO

Via A. Basili, 5 - 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
Via S. Pertini, 128/E - 56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
Tel. 0571 450364 - Fax. 0571 448303
e-mail: above@notariato.it



Repertorio n. 2360

Raccolta n. 2043

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto (8) novembre duemiladiciotto (2018),
in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Adino Basili n. 5, nel mio studio,
innanzi a me Avv. Alfonso BOVE, Notaio in Santa Croce sull'Arno, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

SONO COMPARSI

- **NUTI Fabrizio**, nato il 6 ottobre 1963 a Fucecchio (FI), ivi residente in via del Borgo n. 1, codice fiscale NTU FRZ 63R06 D8150;
- **GOZZINI Alessandra**, nata a Pisa il 5 giugno 1964, residente in Santa Croce sull'Arno (PI), via Luigi Salvatori n. 6, codice fiscale GZZ LSN 64H45 G702Y;
- **CHIAVACCINI Simona**, nata il 14 maggio 1965 a Fucecchio (FI), ivi residente in via Renato Fucini n. 4, codice fiscale CHV SMN 65E54 D815U;
- **CEI David**, nato a Vinci (FI) il 5 febbraio 1966, residente in Santa Croce sull'Arno (PI), via Confina Fucecchio n. 2, codice fiscale CEI DVD 66B05 M059N.

Detti componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

A) I signori Nuti Fabrizio, Gozzini Alessandra, Chiavaccini Simona e Cei David con il presente atto costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione denominata "NUTI LUCA", da ora in avanti denominata "associazione", con sede in Santa Croce sull'Arno (PI), via Luigi Salvatori n. 6, e con durata illimitata.

L'associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e nel rispetto del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito decreto, così come previsto dal medesimo Codice del Terzo settore.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo "ONLUS"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS"), fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

B) L'associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo


REGISTRATO
A SAN MINIATO

in data 15/11/2018

al n. 2940

serie 1T

€. 200,00



svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui alla successiva lettera C).

L'associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o al demanio pubblico o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

C) L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di:

- a) promuovere e sostenere le attività di ricerca medico-scientifica finalizzate alla cura delle malattie neurodegenerative di origine prionica, in particolare la malattia di Creutzfeld-Jakob (CJD);
- b) promuovere la conoscenza e l'informazione su queste malattie, sensibilizzando l'opinione pubblica e gli operatori di settore;
- c) assistere e sostenere i familiari e i malati delle malattie da prioni;
- d) favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza sul ruolo dei medici e della medicina contribuendo a creare le basi affinché i pazienti e le loro famiglie ricevano tutte le informazioni utili per fare scelte consapevoli;
- e) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- f) promuovere studi e ricerche ed iniziative di formazione ed aggiornamento;
- g) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi, assistenza e ricerca sulle malattie neurodegenerative da prioni;
- h) sostenere la ricerca tramite la raccolta fondi e progetti ad hoc;
- i) diffondere i risultati dell'attività di studio e di ricerca scientifica.


L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali: manifestazioni, conferenze, convegni, concerti, mostre, spettacoli, raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione, raduni e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

D) A costituire il patrimonio iniziale dell'associazione i componenti tutti, signori Nuti Fabrizio, Gozzini Alessandra, Chiavaccini Simona e Cei David conferiscono, in parti uguali tra loro, la complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 5206267657-06, emesso dalla Banca Cambiano 1884 S.p.A., in data odierna, dell'importo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), all'ordine della costituenda associazione.

E) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, con i poteri



previsti dallo statuto di cui appresso, vengono nominati per un triennio fino all'approvazione dell'ultimo bilancio della loro carica i signori: Gozzini Alessandra, Nuti Fabrizio e Cei David.

La signora Gozzini Alessandra viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

F) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro 100,00 (cento virgola zero zero).

G) Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2018. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

H) L'associazione viene inoltre regolata dal seguente

STATUTO

DENOMINAZIONE – FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE

Art. 1. - È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata: «NUTI LUCA».

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo "ONLUS"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS"), fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

Art. 2. - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 3.

L'associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;

b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, o al demanio pubblico o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.


Art. 3. - L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di:

a) promuovere e sostenere le attività di ricerca medico-scientifica finalizzate alla cura delle malattie neurodegenerative di origine prionica, in particolare la malattia di Creutzfeld-Jakob (CJD);

b) promuovere la conoscenza e l'informazione su queste malattie, sensibilizzando l'opinione pubblica e gli operatori di settore;

c) assistere e sostenere i familiari e i malati delle malattie da prioni;

d) favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza sul ruolo dei medici e della medicina contribuendo a creare le basi affinché i pazienti



e le loro famiglie ricevano tutte le informazioni utili per fare scelte consapevoli;

e) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;

f) promuovere studi e ricerche ed iniziative di formazione ed aggiornamento;

g) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi, assistenza e ricerca sulle malattie neurodegenerative da prioni;

h) sostenere la ricerca tramite la raccolta fondi e progetti ad hoc;

i) diffondere i risultati dell'attività di studio e di ricerca scientifica.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali: manifestazioni, conferenze, convegni, concerti, mostre, spettacoli, raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione, raduni e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 4. - L'associazione ha sede in Santa Croce sull'Arno (PI), via Luigi Salvatori n. 6.

Art. 5. - La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione si estinguerà:

a) quando lo scopo è stato raggiunto;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI.

Art. 6. - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 7. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 8. - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI.

Art. 9. - Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10. - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro due mesi dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.


Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 11. - Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 12. - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà



essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 13. - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 14. - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

Art. 15. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Art. 16. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 17. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente articolo 7.

Art. 18. - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ASSEMBLEE.

Art. 19. - L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 20. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'articolo 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

Art. 21. - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti due voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a cinquanta e tre voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a cento.

Art. 22. - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati e sino ad un massimo di cinque associati nel caso in cui l'associazione raggiunga un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 23. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 24. - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 26, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI.

Art. 25. - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Art. 26. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

RINVIO.

Art. 27. - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

I) Il come sopra nominato Presidente è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita associazione.

L) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'associazione medesima.

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11-bis Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86 e non è dovuta l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis Tabella D.P.R. 642/72.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio a norma di legge alle ore sedici e minuti dieci.

Consta l'atto di sei fogli, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, per pagine ventuno fin qui della presente.

Firmato: Fabrizio NUTI

Alessandra GOZZINI

Simona CHIAVACCINI

David CEI

Alfonso BOVE NOTAIO (impronta del sigillo)

E' copia conforme al suo originale che si rilascia per gli usi consentiti.

Santa Croce sull'Arno, 21 novembre 2018

Alfonso BOVE NOTAIO



